SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 9 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	Nel Regno	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:

R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

Art. 2

Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

Art. 3

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 4

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 ed all'art. 3, comma primo, del R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 7

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

Le schede riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine in un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una Sezione distaccata di Corte d'Appello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle annesse;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra;

Ritenuta la opportunità che si svolgano senza ulteriore ritardo i processi in grado di appello in materia penale, relativi alle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Foggia e Lucera, compresi nella zona controllata dalle truppe dei governi alleati;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia di concerto con il Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita temporaneamente in Lucera una sezione distaccata di Corte di Appello, avente giurisdizione sui Tribunali di Foggia e di Lucera per la trattazione dei processi penali decisi in primo grado da detti Tribunali e non ancora trasmessi per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Bari.

Art. 2

Alla sezione di Corte di Appello di cui all'art. 1 sono destinati un Consigliere di Cassazione con le funzioni di Presidente di sezione di corte di appello e 5 consiglieri di corte di appello.

Art. 3

All'ufficio del Pubblico Ministero è destinato un Sostituto Procuratore Generale di Cassazione, con le funzioni di avvocato generale e può esservi addetto un Sostituto Procuratore del Re.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi della sezione suddetta sono distaccati presso di essa da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari giudiziari nel numero strettamente indispensabile per il regolare andamento degli uffici.

Art. 5

La sezione distaccata di corte di appello di Lucera cesserà di funzionare con il ritorno della zona di Foggia al governo italiano.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO— DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V° collocati a riposo negli ultimi due anni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 - I - 1941, n. 12, sull'Ordinamento Giudiziario;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere a causa delle attuali contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze dipendenti dalla costituzione di nuovi organi giudiziari, possono essere richiamati in servizio con destinazione a detti uffici fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità magistrati di grado V° collocati a riposo da non più di due anni e che non abbiano ancora compiuto 70 anni di età.

Al richiamo in servizio si provvederà con decreto ministeriale di concerto col Ministro delle Finanze che dovrà anche stabilire il trattamento economico, il quale non potrà essere superiore alla differenza fra la pensione e gli assegni complessivamente goduti da magistrati di eguale grado e anzianità nello stesso.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 29.

Temporanea modifica agli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 220 e 224 R.D. 30-1-1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere per cause di guerra;
Poichè non è possibile attualmente convocare la Commissione centrale di cui all'art. 220 R. D. 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nei casi previsti dagli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è sostitituita la deliberazione del Consiglio dei Ministri al parere della Commissione centrale costituita a norma dell'art. 220.

Tale modifictzione avrà vigore sino al momento in cui sarà possibile provvedere al regolare funzionamento della predetta Commissione Centrale.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, autorizzandosi il Sottosegretario di Stato, proponente, alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;
Visto il R. Decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visti i Decreti Ministeriali 20 ottobre 1941 e 13 marzo 1943 con i quali venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali è concesso in esenzione da imposte;
Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'articolo 21 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 è aumentato:

da L. 100 a L. 200 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 45 a L. 90 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE P. M. 151